

Civile Ord. Sez. 6 Num. 7825 Anno 2011

Presidente: PROTO VINCENZO

Relatore: CECCHERINI ALDO

Data pubblicazione: 05/04/2011

ORDINANZA

sul ricorso 1647-2010 proposto da:

██████████ ██████████ ████████████████████ elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARUSO
MARIAGRAZIA, giusta procura speciale a margine del
ricorso;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

- *intimato* -

avverso il decreto N. 266/09 R.G.V.G. della CORTE
D'APPELLO di CATANIA del ██████████, depositato il
██████████;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2010
846

udienza del dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
CECCHERINI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.



A large, stylized handwritten signature, likely belonging to the official mentioned in the text.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

EQUA RIPARAZIONE

La Corte

Premesso in fatto

1. - E' stata depositata la seguente relazione:

"Con l'impugnato decreto in data [REDACTED] la Corte d'appello di Catania ha dichiarato improponibile la domanda presentata in data [REDACTED] dal signor [REDACTED], di condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dell'equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo davanti al TAR Sicilia, iniziato con ricorso [REDACTED], e terminato con sentenza [REDACTED]. La corte territoriale, accertato che il ricorrente non aveva depositato, nel giudizio presupposto, l'istanza di prelievo contemplata dall'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907 n. 642, prima dell'udienza di discussione della causa all'udienza del 2 luglio 2008, ha fatto applicazione dell'art. 54 comma secondo del d.l. 25 giugno 2008, n.112 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione sulla Gazz. Uff. del 25 giugno 2008, e conv. in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008).

"Per la cassazione del decreto, non notificato, il [REDACTED] ricorre con atto notificato il [REDACTED], per due motivi.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

"Con il primo motivo, denunciando la falsa applicazione dell'art. 54 comma secondo del d.l. 25 giugno 2008, n.112, nella formulazione anteriore alla sua conversione in legge, vigente al momento in cui nel giudizio era stata depositata la sentenza conclusiva, deduce che la disposizione citata, laddove faceva riferimento alla "violazione di cui all'art. 2 , comma 1", per la sua genericità non poteva essere riferita - come poi solo con la modificazione in occasione della sua conversione in legge è stato precisato - alla legge n. 89 del 2001".

"Con il secondo motivo, denunciando la falsa applicazione della medesima disposizione, si deduce che essa, entrata in vigore appena sette giorni prima dell'udienza pubblica di discussione nel giudizio presupposto, non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie, perché al momento dell'entrata in vigore della disposizione, il 25 giugno 2008, il decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 2 luglio 2008 era stato già notificato, e non poteva presentarsi a tal fine un'apposita istanza di prelievo.

"Il Ministero non ha svolto difese.

"Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

"Il secondo motivo è manifestamente fondato, e assorbente. A norma dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel processo davanti ai tribunali amministrativi regio-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

nali il decreto di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso è notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano costituite in giudizio. Alla data di entrata in vigore della disposizione che subordina l'equa riparazione alla presentazione dell'istanza di prelievo, l'istanza non poteva dunque essere presentata ai fini acceleratori, con effetti ritenuti dal legislatore meritevoli di tutela, perché la discussione del ricorso non poteva essere anticipata.

"Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente fondato in camera di consiglio a norma dell'art. 375, n. 5 c.p.c."

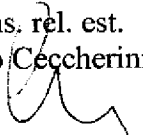
2. - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte ricorrente, sola costituita.

Ritenuto in diritto

3. - Il collegio, esaminato il ricorso e letta la relazione, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione che vi è stata proposta.

4. - Il ricorso è accolto, e il decreto deve essere cassato. La causa, inoltre può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito. Essendo il processo presupposto durato poco più di diciotto anni, laddove la sua ragionevole durata non avrebbe superato i tre anni, l'equa riparazione deve essere liquidata, in conformità dei criteri adottati comunemente da questa corte, in € 15.000,00, con gli interessi dalla domanda.

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini



5. Le spese dell'intero giudizio sono a carico dell'amministrazione e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e condanna l'amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 15.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, per il titolo di cui in motivazione.

La condanna altresì al pagamento delle spese del giudizio, liquidate, per il giudizio davanti alla corte d'appello, in € 1.650,00, di cui € 1.000,00 per onorari e € 650,00 per diritti, e per il presente giudizio in € 1.100,00, di cui € 1.000,00 per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 20 dicembre 2010.